

Cass. Civ., sez.II, 25 ottobre 2010, n. 21841

L'amministratore del condominio è tenuto a curare l'osservanza del regolamento condominiale di cui è il custode, e pertanto è legittimato ad agire in giudizio per ottenere la cessazione degli abusi posti in essere da un condomino, senza la necessità di una specifica deliberazione.

Cass. Civ. sez.II 21 aprile 2008, n. 10329

Qualora nel regolamento condominiale sia inserita la previsione di una sanzione pecuniaria (avente natura di pena privata) a carico del condomino che contravvenga le disposizioni del regolamento stesso, l'ammontare di tale sanzione non può essere superiore, a pena di nullità, alla misura massima consentita dalla legge. La somma incassata a titolo di sanzione è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.